



# Comune di Roncobello Provincia di Bergamo

Via Barghetto, 25 - 24010 Roncobello (BG) - Telefono 0345-84047 Fax 0345-84453

Cod. Fiscale 85001490169 - Partita Iva 00672670163

E-mail: [area.tecnica@comune.roncobello.bg.it](mailto:area.tecnica@comune.roncobello.bg.it)

PEC: [comune.roncobello@legalmail.it](mailto:comune.roncobello@legalmail.it)

[www.comune.roncobello.bg.it](http://www.comune.roncobello.bg.it)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL TRANSITO SULLE STRADE DI SERVIZIO AGRO – SILVO – PASTORALI (VASP)**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali presenti sul territorio comunale:

Cod. Strada	DENOMINAZIONE STRADA	CLASSE	COLLEGA LE LOCALITA'	STATO REALIZZAZIONE	QUOTA DI PARTENZA/ARRIVO mt. s.l.m.	LUNGHEZZA m.
S016191_00001	<b>MEZZENO – PASSO BRANCHINO</b>	1	Baite di Campo – Passo Branchino	Progettata	da 1880 a 1770	2032
S016191_00002	<b>PIA' GRANT – TORNANTE BUCO CASTELLO</b>	3	Pià Grant – Tornante Buco Castello	Progettata	da 1235 a 1290	580
S016191_00003	<b>BOTER - PRATO PARISSONE</b>	4	Boter – Prato Parissone	Progettata	da 1100 a 1260	1935
S016191_00004	<b>STRADA PIANA - VENDULO</b>	3	Strada Piana - Vendulo	Progettata	da 1140 a 1120	860
S016191_00005	<b>CORNELLO - BARESI</b>	2	Cornello - Baresi	Progettata	da 1240 a 890	3605
S016191_00006	<b>VENDULO – CORNA PIANA</b>	2	Vendulo – Corna Piana	Progettata	da 1120 a 1130	700
S016191_00007	<b>CORNA LUNGA – FOPPACAVA</b>	3	Corna Lunga - Foppacava	Progettata	da 1090 a 800	3450
S016191_00008	<b>BORDOGNA – VALSECCA</b>	2	Bordogna – Valsecca	Progettata	da 625 a 615	290
S016191_00009	<b>PARCHEGGIO MEZZENO – BAITE MEZZENO</b>	1	Parcheggio Mezzeno – Baite Mezzeno	Esistente	da 1590 a 1592	400
S016191_00010	<b>FAGGIO - CORNELLO</b>	2	Faggio - Cornello	Esistente	da 1325 a 1240	2.810
S016191_00011	<b>PISTA SCI FONDO</b>	1	Campo sportivo – Campo sportivo	Esistente	da 1000 a 1000	4250
S016191_00012	<b>COSTA INFERIORE - CAPOVALLE</b>	1	Costa Inferiore - Capovalle	Esistente	da 1020 a 1140	2020
S016191_00013	<b>CAPOVALLE – PIA' GRANT</b>	1	Capovalle – Pià Grant	Esistente	da 1140 a 1235	1500
S016191_00014	<b>CAPOVALLE – STRADA PIANA</b>	4	Capovalle – Strada Piana	Esistente	da 1135 a 1140	1430
S016191_00015	<b>PISTA DI FONDO – CORNA LUNGA</b>	2	Pista di fondo – Corna Lunga	Esistente	da 1015 a 1090	740

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".  
L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

### **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Ente capofila, Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore, anche per le strade di rilevanza sovracomunale.

Tutte le strade agro-silvo-pastorali sopra elencate sono di proprietà comunale.

### **Art. 3 Chiusura con cartello**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

### **Art. 4 Chiusura con barriera**

La strada agro-silvo-pastorale deve essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave, qualora previsto.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

### **Art. 5 Ordinanza di chiusura**

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

### **Art. 6 Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

### **Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
  - discendente di primo grado
  - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13. L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

**A1)** proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;

**A2)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

**A3)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

**B1)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

**B2)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

- B3)** soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4)** soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;
- B5)** esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1)** esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali purché debitamente documentate;
- D2)** esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3)** esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 ( Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
- E1)** esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
- 1 La Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso

### **Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale**

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico - ambientali

### **Art. 10 Registro permessi**

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

### **Art. 11 Mezzi autorizzati al transito**

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

### **Art. 12 Limiti di transito**

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima m.	Pendenza (%)			Raggio tornanti m.
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F.naturale	F. stabilizzato	
I	<i>Autocarri</i>	250	3,5	<10	12	16	9
II	<i>Trattori con rimorchio</i>	200	2,5	<12	14	20	8
III	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	100	2,0	<14	16	25	6
IV	<i>Piccoli automezzi</i>	40	1,8	<14	<16	<25	<6

### Art. 13 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

### Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo della Comunità Montana della Valle Brembana, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

### Art.15 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

### **Art. 16 Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo **A** e **B** il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo **C1** il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo **C2** il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo **D** il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza **C1** (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

### **Art. 17 Polizza fidejussoria**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

### **Art. 18 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

### **Art. 19 Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

## **Art. 20 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

## **Art. 21 Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 22 Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Tale fondo sarà finanziato anche dagli importi versati da ogni soggetto autorizzato al transito come di seguito determinati. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale sarà inoltre garantita tramite l'effettuazione di apposite "Giornate delle Strade" di cui all'art. 25.

Le tariffe qui determinate potranno essere successivamente variate sulla base di una Deliberazione di Giunta Comunale

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2: € 30/anno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A3: € 30/anno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1: € 25/anno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2: € 25/anno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3: € 25/anno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B4: € 25/anno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B5: € 25/anno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1: € 20/ 6 mesi
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2: € 10/mese
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1: € 5/giorno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2: € 5/giorno
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D3: € 5/giorno

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per la categoria d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1.

## **Art. 23 Convenzione**

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

## **Art. 24 Classificazione**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro – silvo - pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

### **Art. 25 Giornata delle strade**

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

### **Art. 26 Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro – silvo - pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.

Roncobello 28.07.2020

Adottato con delibera C.C. n. 17 del 28.07.2020

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE